



IL REGIME FISCALE DEI FLUSSI DI DIVIDENDI, INTERESSI E ROYALTIES TRA ITALIA E REGNO UNITO

Ezio La Rosa



www.deltaassociation.co.uk

- La Brexit ha determinato l'inapplicabilità ai soggetti residenti nel Regno Unito delle normative fiscali che prevedono come requisito la residenza fiscale nella UE
- Si tratta principalmente delle Direttive cd. Madre-Figlia e Interessi & Royalties (come implementate nei singoli paesi UE) che prevedono, a determinate condizioni, l'esenzione dalle ritenute sui pagamenti intra-gruppo tra soggetti UE
- Conseguentemente, trovano adesso applicazione le normative domestiche e convenzionali che disciplinano l'applicazione di ritenute dei singoli paesi di residenza della società che effettua i pagamenti
- Questione relativa alla potenziale applicabilità dell'art. 63 T.F.U.E che vieta ogni restrizione ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi

FLUSSI ITALIA -> UK: DIVIDENDI PAGATI DA SOCIETÀ ITALIANA A SOCIETÀ UK

REGIME FISCALE ITALIA

- L'art. 27 comma 3, DPR 600/73 prevede l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 26%
- La riduzione ai sensi dell' art.10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito del 21 ottobre 1988 (nel seguito «Trattato») può essere applicata con le seguenti aliquote:
 - 5%, se il percettore (societario) detiene una partecipazione ai diritti di voto superiore al 10%
 - 15%, negli altri casi

FLUSSI ITALIA -> UK: DIVIDENDI PAGATI DA SOCIETÀ ITALIANA A SOCIETÀ UK REGIME FISCALE UK

- I dividendi percepiti da società residenti nel Regno Unito sono generalmente esenti da Corporation Tax
- Conseguentemente la società UK non avrà diritto ad un credito per le imposte subite in Italia
- E' consentito alle società UK di optare per la tassazione di tutti i dividendi esteri percepiti, nel qual caso la ritenuta estera costituirebbe un credito per imposte estere

FLUSSI ITALIA -> UK: INTERESSI PAGATI DA SOCIETÀ ITALIANA A SOCIETÀ UK

REGIME FISCALE ITALIA

- L'art. 26 (commi 1 e 5) del DPR 600/73 prevede la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 26%
- Tale ritenuta può essere ridotta al 10% ai sensi dell' art.11 del Trattato

FLUSSI ITALIA -> UK: INTERESSI PAGATI DA SOCIETÀ ITALIANA A SOCIETÀ UK REGIME FISCALE UK

- Gli interessi percepiti dalla società UK sono ordinariamente soggetti a Corporation Tax
- La ritenuta italiana subita potrà essere portata in detrazione come credito per imposte pagate all'estero per il minore tra:
 - l'importo delle imposta consentita dal Trattato (quindi il 10% dell'interesse lordo anche se l'imposta effettivamente applicata sia stata superiore) e
 - l'importo della Corporation Tax dovuta su tali interessi

FLUSSI ITALIA -> UK: ROYALTIES PAGATE DA SOCIETÀ ITALIANA A SOCIETÀ UK

REGIME FISCALE ITALIA

- L'art.25, comma 4 DPR 600/73 prevede la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 30% sulla parte imponibile del reddito (il 75% sia che si tratti di redditi di lavoro autonomo o redditi diversi)
- Tale ritenuta potrà essere ridotta all'8% ai sensi dell' art.12 del Trattato

FLUSSI ITALIA -> UK: ROYALTIES PAGATE DA SOCIETÀ ITALIANA A SOCIETÀ UK REGIME FISCALE UK

- Le royalties percepite dalla società UK costituiscono redditi ordinariamente soggetti a Corporation Tax
- La ritenuta italiana subita potrà essere portata in detrazione come credito per imposte pagate all'estero per il minore tra:
 - l'importo delle imposta consentita dal Trattato (quindi l'8%, anche se l'imposta effettivamente applicata sia stata superiore) e
 - l'importo della Corporation Tax dovuta su tali royalties

FLUSSI UK -> ITALIA: DIVIDENDI PAGATI DA SOCIETÀ UK A SOCIETÀ ITALIANA

REGIME FISCALE UK

- La normativa fiscale britannica non prevede l'imposizione di ritenute alla fonte sui dividendi per cui non ci sono conseguenze fiscali derivanti dalla Brexit
- Le distribuzioni dei REITs (trust/fondi immobiliari) scontano una ritenuta del 20%
- Norme specifiche disciplinano gli strumenti ibridi di patrimonializzazione

FLUSSI UK -> ITALIA: DIVIDENDI PAGATI DA SOCIETÀ UK A SOCIETÀ ITALIANA

REGIME FISCALE ITALIA

- Non ci sono sostanziali differenze rispetto alla disciplina pre-Brexit con applicazione dell'art. 89 comma 3 del TUIR che prevede l'esenzione del 95% dei dividendi ricevuti da società estere non residenti in territori a regime fiscale privilegiato
- Viene quindi confermata la tassazione effettiva dello 1.2% sui dividendi distribuiti da società britanniche

FLUSSI UK -> ITALIA: INTERESSI PAGATI DA SOGGETTO RESIDENTE NEL REGNO UNITO A SOCIETÀ ITALIANA REGIME FISCALE UK

- La normativa britannica prevede l'imposizione di una ritenuta del 20% sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti
- Tale ritenuta può essere ridotta al 10% ai sensi dell'art. 11 del Trattato, per la cui applicazione è necessaria una preventiva autorizzazione (cd. «direction») da parte di HMRC
- Il finanziatore italiano può anche ottenere un «DTT passport» valido 5 anni per l'applicazione della ritenuta ridotta ai sensi del Trattato

FLUSSI UK -> ITALIA: INTERESSI PAGATI DA SOGGETTO RESIDENTE NEL REGNO UNITO A SOCIETÀ ITALIANA

REGIME FISCALE UK – PRINCIPALI FORME DI ESENZIONE

- Ricordiamo le principali forme di esenzione da ritenuta previste della normativa domestica britannica:
 - Short interest – finanziamenti di durata inferiore ad un anno
 - Quoted Eurobond – titoli quotati in una borsa «riconosciuta» da HMRC ovvero in un Multilateral Trading Facility
 - Qualified Private Placement – finanziamento erogato da soggetto non correlato residente in un paese con cui il Regno Unito ha un trattato che preveda la clausola di non discriminazione; importo minimo di £ 10 milioni e durata massima di 50 anni

FLUSSI UK -> ITALIA: ROYALTIES PAGATE DA SOGGETTO RESIDENTE NEL REGNO UNITO A SOCIETÀ ITALIANA REGIME FISCALE UK

- La normativa britannica prevede l'imposizione di una ritenuta del 20% sulle royalties pagate a soggetti non residenti
- La ritenuta viene applicata su pagamenti relativi a «intellectual property rights» come definiti della normativa domestica in modo piuttosto ampio e sostanzialmente in linea con la definizione di royalties del modello di convenzione OCSE – ma ci sono alcune esclusioni, come per esempio per i copyrights di films e colonne sonore
- Tale ritenuta può essere ridotta all'8% ai sensi dell'art. 12 del Trattato



**THANK
YOU**

Ezio La Rosa
Lexsentia

www.deltaassociation.co.uk